



COPIA

COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 204

Del 19.12.2024

Oggetto: Atto di indirizzo per la predisposizione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni 2025-2027

L'anno Duemila ventiquattro il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 14.30 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 01/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;
- a seguito delle doglianze sollevate dalla Corte dei Conti sez. Lazio e previa acquisizione del parere dell'Organo di revisione dei conti, espresso giusto prot. n° 15477 del 13.12.2022, con D.C.C. 40 del 13/12/2022 questa Amministrazione ha avviato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis, TUEL;
- che la predetta D.C.C. veniva trasmessa agli Enti e Organi competenti;
- Atteso che in dipendenza di circostanze di fatto che esorbitano dalla sfera giuridica dell'Ente, e di novità legislative sopravvenute successivamente alla stesura del piano di risanamento e dell'identificazione delle risorse finanziarie alle quali fare ricorso per il ripiano delle debitorie pregresse, talune delle previsioni di entrata sono risultate soggette a ritardi nella piena realizzazione; segnatamente i ricavi previsti in relazione alla scadenza delle concessioni del demanio marittimo sono state oggetto di un significativo rinvio fino a settembre 2027;
- Considerato che anche in relazione a quanto sopra rappresentato la Corte dei Conti in data 28.12.2023 ha assunto una dettagliata Ordinanza Istruttoria relativa alla situazione finanziaria attualizzata del Comune di Ponza;
- Considerati i riscontri medio tempore forniti dall'Ente;
- Preso atto che in sede di pubblica udienza presso la Corte in parola sono stati resi i richiesti chiarimenti e che il percorso indicato e seguito dall'Ente è stato ritenuto corretto per il risanamento dell'Ente;

DATO ATTO che

- il ricorso alla procedura di riequilibrio si configura come strumento ordinamentale aggiuntivo volto a prevenire lo stato di dissenso e che, diversamente da quanto previsto dagli artt. 193 e 194 TUEL che prevedono, tra l'altro, la possibilità di ripianare il disavanzo di amministrazione e di finanziare debiti fuori bilancio mediante rateizzazione della durata massima di tre anni - detta procedura prevede, per gli enti che si trovino in condizioni di squilibrio, la predisposizione di un piano pluriennale di riequilibrio finanziario della durata variabile da quattro a vent'anni, che deve indicare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio e per assicurare l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione e il finanziamento dei debiti fuori bilancio;
- detto piano di riequilibrio deve essere sottoposto a preliminare verifica da parte del Ministero dell'Interno e successiva approvazione da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti, nonché a un monitoraggio del suo stato di attuazione e che nell'ambito della suddetta procedura, per tutto il periodo di durata del piano di riequilibrio, è prevista la facoltà, per l'Ente, di deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente, nonché quella di procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento, anche in tal caso in deroga ai limiti massimi della capacità di indebitamento previsti dalla legislazione vigente;

CONSTATATO, inoltre, che lo squilibrio complessivo dell'Ente è tale che non sono sufficienti al suo superamento con le misure di cui agli artt. 193 e 194 del T.U.E.L., per cui si è ritenuto di ricorrere alla Procedura di Riequilibrio finanziario pluriennale;

CONSIDERATO che

- il piano di riequilibrio deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere:
 - a) le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale in considerazione dei comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno accertati dalla competente sezione regionale della Corte dei conti;
 - b) la puntuale ricognizione, con relativa quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio;
 - c) l'individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del

disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo di dieci anni, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano;

- d) l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
- ai fini della predisposizione del piano, l'Ente è tenuto ad effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 TUEL e che per il finanziamento degli stessi debiti l'Ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori;

VISTO che, in base all'art. 243-bis, comma 8, del TUEL "al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'Ente:

- a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente;
- b) è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi, di cui all'articolo 243, comma 2, ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale prevista dalla lettera a) del medesimo articolo 243, comma 2;
- c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto;
- d) è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1;
- e) è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, stralciando i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità da inserire nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione;
- f) è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall'ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell'ente;
- g) può procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonché accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio;

RITENUTO necessario in considerazione di quanto in premessa evidenziato individuare ulteriori fonti di finanziamento destinate a finanziare il Piano di riequilibrio finanziario, ed eventualmente modificare la tempistica di acquisizione delle risorse in prima istanza fissata nel Piano di Risanamento;

ATTESO che in dipendenza di circostanze fattuali e normative, talune delle previsioni di entrate finalizzate al finanziamento del Piano di Riequilibrio hanno mostrato un ritardo nella piena realizzazione rispetto a quanto preventivato;

CONSIDERATO che al contempo una proficua attività di sistemazione delle partite di contenzioso ha consentito una riduzione della sorta capitale per sentenze e posizioni di contenzioso;

EVIDENZIATO ulteriormente che il Responsabile del Settore Urbanistica dell'Ente ha presentato tra le altre previsioni di maggiori entrate due Perizie di Stima per eventuale cessione di cespiti immobiliari del Comune di Ponza:

- ❖ Edificio comunale denominato "Semaforo del Monte Guardia" € 2.462.240,00 prot° 8974 del 21/06/2023;
- ❖ Edificio comunale denominato "Archivio Storico Comunale – ex Bagno Vecchio" € 2.178.300,00 prot° 8976 del 21/06/2023,

e che a seguito di atto di indirizzo al responsabile dell'area finanziaria è stato perfezionato il recepimento e l'inserimento dei citati importi nel Piano di riequilibrio finanziario;

CONSIDERATI i contenuti della Delibera di Giunta Comunale n.103 del 26.06.2023 che contempla tra le fonti di finanziamento del Piano di Riequilibrio l'alienazione dei due cespiti innanzi descritti;

PRESO ATTO, come innanzi evidenziato, che novità legislative medio tempore intervenute hanno posticipato nel tempo la possibilità per l'ente di conseguire parte delle maggiori entrate previste per concessioni demaniali e che pertanto risulta necessario individuare ulteriori fonti di finanziamento delle passività pregresse oltre a quelle già individuate ed attivate nel corso del corrente anno 2024;

PRESO ATTO che ad oggi risulta pendente l'Istanza di autorizzazione alienazione beni appartenenti al patrimonio comunale artt. 55 comma 2 e 55 bis del D.lgs. indirizzata alla Soprintendenza Archeologia belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, quali beni tutelati ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; che tale richiesta organizzativa, tempestivamente inviata, è stata oggetto di recente sollecito con nota Protocollo partenza n.18571/2024 del 06/12/2024;

VALUTATA comunque l'urgenza dell'inserimento dei predetti cespiti nel Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni dell'Ente al fine di assicurare il risanamento finanziario dell'Ente e considerato pertanto opportuno inserire nel Piano delle Alienazioni da subito gli ulteriori cespiti di proprietà comunale in argomento, non suscettibili di utilizzazione diretta per il soddisfacimento di interessi collettivi;

Visto l'art. 9 del vigente regolamento per le alienazioni degli immobili comunali;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime favorevole resa secondo forma di legge,

DELIBERA

Che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Di prendere** atto delle perizie di stima innanzi richiamate da intendersi nel presente capo interamente richiamate e trascritte;
2. **Per l'effetto** di formulare il seguente atto di indirizzo al responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio, di recepire e inserire nel Piano delle valorizzazioni degli immobili comunali per il triennio 2025-2027:
 - ❖ Edificio comunale denominato "Semaforo del Monte Guardia" € 2.462.240,00;
 - ❖ Edificio comunale denominato "Archivio Storico Comunale – ex Bagno Vecchio" € 2.178.300,00;
 - ❖ oltre a confermare le ulteriori previsioni di alienazioni contenute nel piano delle alienazioni e valorizzazioni adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.5/2023;
3. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Arch. Pio Porretta



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 19/12/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

